COMUNE DI PORTOSCUSO 2025
-Struttura di supporto agli Uffici per organizzazione di eventi pubblici-

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONEDI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED EVENTI PUBBLICI

Il tecnico incaricato
Ing. Isacco demarchi

02/07/2025

Introduzione:

Obiettivo di queste linee guida non è quello di procedere ad una disamina giuridicamente esaustiva di tutti adempimenti necessari per l'organizzazione in un evento, quanto piuttosto fornire agli organizzatori (singoli cittadini, aziende, enti o istituzioni) linee di indirizzo generale in materia.

In questi anni è notevolmente aumentato il numero di Enti (compresi altri uffici comunali e comitati di quartiere), associazioni e/o società che organizzano manifestazioni di vario genere in città: turistiche, sociali, culturali, commerciali, sportive, etc...

E' opportuno che chiunque intenda organizzare un evento, fin dall'inizio si renda conto esattamente di quali sono le procedure da seguire, le domande e la documentazione da presentare, gli uffici a cui rivolgersi al fine anche di evitare eventuali richieste integrazioni che rallentano il lavoro sia degli organizzatori che degli uffici preposti alla predisposizione degli atti.

Con le presenti linee guida si intende focalizzare l'attenzione di ciascuno in merito alla natura degli oneri che gravano sull'organizzatore e che non devono essere vissuti come mero adempimento burocratico ma come misura concreta rivolta a garantire la sicurezza di chi partecipa ad un evento.

Non è necessario variare le nostre abitudini o rinunciare ad organizzare un evento a priori, così come non è necessario interpretare l'eventuale presenza aggiuntiva forze di polizia o appartenenti al sistema sanitario come sintomi di criticità nascoste.

Occorre però prendere atto che maggiori oneri sono richiesti a chi organizza un evento e che l'obiettivo di tali adempimenti è unicamente quello di garantire la più appropriata applicazione della norme di sicurezza per chi partecipa all'evento stesso in modo tale da tutelare proprio gli ineludibili diritti alle libertà individuali e collettive di ciascun cittadino.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE

Al fine di raccogliere più elementi possibili riguardo all'evento che si intende organizzare è necessario predisporre un documento informativo che dovrà descrivere brevemente l'evento che si vuole presentare specificando:

- i dati identificativi dell'**ORGANIZZATORE**;
- i dati identificativi del **REFERENTE-RESPONSABILE**;
- l'indicazione esatta del **TITOLO** che si intende dare alla manifestazione;
- la **TIPOLOGIA** della manifestazione (turistica, culturale, sportiva…);
- il **PROGRAMMA** degli eventi e delle iniziative collaterali;
- gli **SPAZI** richiesti;
- le **DATE** di inizio e conclusione della manifestazione e le date di inizio montaggio e fine smontaggio;
- gli **ORARI** di apertura;
- le **STRUTTURE** che si andranno ad installare (palchi, gazebo, casette di legno, etc.);
- l'elenco di tutti i **PARTECIPANTI** con l'indicazione dell'attività svolta;
- la **PLANIMETRIA** eventuale dell'area, in scala adeguata indicante l'area complessiva, con gli specifici posizionamenti, indicando gli eventuali punti di allaccio ENEL.

Se l'evento è già stato realizzato in anni precedenti o in altre città è consigliabile allegare la documentazione delle passate edizioni (ad es. relazioni finali, rassegna stampa…) per permettere una migliore valutazione dell'iniziativa ed una tempestiva soluzione delle eventuali criticità.

Prima di inoltrare la documentazione è opportuno verificare che l'area richiesta sia disponibile, per evitare che la stessa sia già occupata da altro evento.

Tutta la documentazione deve essere consegnata al Comune 30 giorni prima della data di inizio dell'evento.

REFERENTE

Oltre all'indicazione precisa dell'organizzatore, di fondamentale importanza è l'indicazione del soggetto **REFERENTE – RESPONSABILE** dell'evento (del quale dovrà essere comunicato il recapito telefonico, l'e-mail e/o il fax), per risolvere con immediatezza qualsiasi problema possa presentarsi nelle fasi di preparazione e di svolgimento.

PATROCINIO E USO DELLO STEMMA

La richiesta di **PATROCINIO** dovrà essere presentata con le modalità previste dal "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, UTILIZZO DI STEMMA E MARCHI COMUNALI" .
A seguito del patrocinio accordato, il beneficiario è tenuto ad inserire, in tutte le forme lecite di

divulgazione dell'iniziativa, la nota: "*La manifestazione/iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Portoscuso"*.

Si precisa che la concessione del patrocinio del Comune non esonera dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni e permessi necessari, né dal pagamento di tasse e canoni dovuti ed inoltre non comporta l'erogazione di contributi, né la partecipazione alle spese organizzative, se non espressamente stabilito dal provvedimento di concessione del patrocinio stesso.

Sono fatte salve le eventuali disposizioni in materia di esenzione previste dal vigente regolamento COSAP.

PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18 T.U.L.P.S.

L'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza stabilisce che "**I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore**. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata."

Chi intende quindi organizzare una manifestazione soggetta ad autorizzazioni o segnalazioni certificate (SCIA) o comunicazioni previste per trattenimenti e spettacoli, lotterie, fuochi, gare sportive, ecc. deve adempiere a tale obbligo.

La comunicazione deve contenere non solo tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell'evento, ma indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti.

Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.

Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire prescrizioni sui modi e sui tempi di svolgimento della manifestazione: per questo motivo è consigliabile che l'organizzatore della manifestazione contatti gli uffici della Questura preventivamente all'invio di segnalazioni, comunicazioni o domande di autorizzazione.

La comunicazione potrà essere effettuata utilizzando un modello reperibile anche sul sito della Polizia di Stato al seguente link: https:/www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf

In relazione a pubbliche manifestazioni organizzate nei Comuni in cui non sono presenti Uffici di Pubblica Sicurezza, il suddetto preavviso può essere presentato presso la Stazione dei Carabinieri.

Copia della suddetta comunicazione dovrà essere allegata a corredo della domanda di autorizzazione inoltrata al Comune.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

La richiesta di **OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO** dovrà essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, al Comune di Portoscuso unitamente alla richiesta/comunicazione di svolgimento della manifestazione.

La dichiarazione di esenzione dall'imposta di bollo può essere redatta su modello predisposto.

L'**ANNULLAMENTO** o qualunque **MODIFICA** della manifestazione dovrà essere comunicato tempestivamente per iscritto (posta, fax, e-mail) allo stesso Ufficio.

Gli spazi assegnati non potranno subire variazioni, se non preventivamente concordate ed autorizzate.

L'occupazione di suolo pubblico comporta il pagamento del COSAP secondo le indicazioni fornite dal competente Servizio del Comune.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Il soggetto organizzatore della manifestazione deve provvedere a sottoscrivere idonea polizza assicurativa R.C. con i massimali prescritti dalla legge. La validità di tale polizza deve essere estesa al periodo di permanenza delle strutture destinate alla manifestazione, in luogo pubblico o privato di uso pubblico e deve comprendere anche eventuali infortuni del personale volontario che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa, sia nell'allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia nell'offerta dei servizi ai partecipanti.

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE

Qualora sia intenzione dell'organizzatore pubblicizzare la manifestazione con l'esposizione di **MANIFESTI** e/o **LOCANDINE** in locali pubblici o aperti al pubblico o mediante volantinaggio, prima di effettuare la pubblicità, occorre mettersi in contatto, per concordarne le modalità con l'Ufficio Pubbliche Affissioni del Comune di Portoscuso.

ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Ai sensi dell'art. 41 della Legge 35/2012 l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990, 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 da presentare tramite la piattaforma informatica SUAP.

Copia della ricevuta rilasciata dal portale dovrà essere allegata a corredo della domanda di autorizzazione inoltrata al Comune.

Sono escluse dall'obbligo di segnalazione le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.

2. SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO

Per **manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo** si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ai sensi dell'art. 68 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 *(Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o intrattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione.* ***Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.)***

Sovente, accanto e a lato degli eventi di pubblico spettacolo, si svolgono su area pubblica svariate attività collaterali, che verranno illustrate nel prosieguo di questa trattazione, tra le quali possono essere comprese:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- proiezione di filmati
- giochi di tombole e feste di beneficenza;
- installazione di giostre e attrazioni;

PRESUPPOSTI NORMATIVI ED INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI DELL'ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che

- gli spettacoli consistono in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.)
- i trattenimenti costituiscono divertimenti a cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.).

Decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali al fine della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 TULPS.
"La Corte Costituzionale, con la sentenza 142 del 15 dicembre 1967 ha ritenuto l'articolo 68 del TULPS in contrasto con l'articolo 17 della Costituzione nella parte in cui prevede l'obbligo della licenza per spettacoli o trattenimenti quando gli stessi sono organizzati per divertimento o passatempo e se non sono destinati a terzi, e quindi, a fini di lucro. Sulla medesima lunghezza d'onda la sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 che statuisce la non necessità della licenza anche per gli eventi da tenersi in luoghi aperti al pubblico non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale".

Sulla base di tali pronunce **la licenza occorre solo quando si tratta di organizzare spettacoli o trattenimenti aventi finalità imprenditoriali** ovvero:

1. lo scopo di lucro, attraverso il pagamento di un biglietto di ingresso o l'aumento del prezzo delle consumazioni;
2. la pubblicità dell'evento;
3. l'attrattiva particolare della manifestazione;
4. l'utilizzo di attrezzature e strutture all'uopo adatte o l'allestimento di sale appositamente attrezzate.

A titolo esemplificativo, in relazione a quanto sopra esposto è da ritenersi esclusa a priori dalla disciplina degli articoli 68 e 69 TULPS l'organizzazione di eventi culturali, teatrali o aggregativi da parte di istituiti scolastici qualora gli stessi siano rivolti esclusivamente agli studenti o di altri enti o associazioni che si rivolgono ai soli aderenti o affiliati.

MODALITA' PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Eventi sino a 2000 partecipanti

per manifestazioni temporanee in area all'aperto, o al chiuso, con capienza inferiore a 2000 persone, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical (art. 7 c.2 D.L. 201/2024 – a partire dal 1 gennaio 2025 che si svolgono tra le ore 8:00 e le ore 01:00 del giorno seguente, la licenza di pubblico spettacolo è sostituita da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata sull'apposito modulo e corredata della documentazione richiesta**: dunque in questi casi non occorre attendere una specifica autorizzazione dal Comune.**

Per consentire lo svolgimento dei controlli da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature) e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

La compilazione delle voci e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente e in dettaglio i caratteri qualitativi (descrizione e tipologia) e quantitativi (estensione, n. di partecipanti, presenza di attrezzature o strutture di logistica…), l'attività.

Il Comune, accertato il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, se necessario adotta i dovuti provvedimenti per richiedere e integrazioni documentali o la conformazione dell'attività alle prescrizioni di legge o, qualora ciò non sia possibile, vieta la prosecuzione dell'attività sanzionando l'eventuale violazione di norme, regolamenti, ordini o discipline.

MANIFESTAZIONE CON AGIBILITA' DEI LOCALI, DELLE STRUTTURE e ATREZZATURE

Per la realizzazione di trattenimenti o spettacoli servono quasi sempre strutture ed attrezzature di vario genere che possono essere fisse, come nel caso dei teatri o dei cinema, oppure mobili, come nel caso di spettacoli in luoghi usati estemporaneamente come ad esempio, aree pubbliche, tendoni, pedane, palchi, impianti elettrici e di amplificazione, e così via.

Tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa.

L'art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: *"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio"*.

La norma, tuttora attuale, subordina l'effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della **dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo**, cioè di quel documento che attesta le condizioni di **solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti.**

Trattasi dunque di atto di verifica dichiarativo/certificativo dell'idoneità e agibilità dei luoghi (e non di licenza come talvolta viene impropriamente definita) rilasciato da un'apposita **Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo** e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della Commissione, da effettuarsi solo quando i

locali/luoghi siano completamente approntati con impianti ed attrezzature.

L'agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e

spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati oppure vie o piazze.

L'agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo nel biennio, a condizione che lo stesso si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni, come accade soventenelle sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza annuale o periodica: in questi casi è sufficiente una certificazione di tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati.

CASI DI ESCLUSIONE DI AGIBILITA'

MANIFESTAZIONI IN CUI NON E' RICHIESTA L'AGIBILITA'

Non sono soggette ai controlli della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo CCVLPS le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto (es. piazze o aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso ad ogni persona, **prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nel caso in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti, e/o l'uso di attrezzature elettriche, purché installate in aree non accessibili al pubblico**: in tale caso deve essere acquista certificazione di idoneità statica delle strutture allestite e dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (RD 635/1940) in caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso (ad esempio un cortile recintato o capannone) con **capienza pari o inferiore a 200 persone** le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza sono sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti o geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 e la conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, la sicurezza e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 311/2001.

MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA SUPERIORE A 2000 PERSONE

In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, ad esempio un cortile delimitato o capannone con **capienza superiore a 2000 persone** occorre il **parere di agibilità** rilasciato dalla C.C.V.L.P.S. su richiesta dell'interessato almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

ESPOSIZIONI DI PRODOTTI NON DESTINATI ALLA VENDITA

La sola esposizione senza vendita è attività che soggiace alla sola formalità della SCIA in virtù della seguente norma non abrogata: art. 208 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" che recita:
"Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte."

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Si definiscono manifestazioni di sorte locali, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, le lotterie, le tombole, le pesche o i banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra occorre presentare specifica istanza almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle stesse all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato il quale nei trenta giorni successivi esamina la pratica. Trascorsi i trenta giorni l'istanza di cui sopra dovrà essere presentata al Comune di Portoscuso.

Per **lotteria** deve intendersi la manifestazione di sorte locale effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione.

Per **tombola** deve intendersi la manifestazione di sorte locale effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dall'uno al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.

Per pesche o banchi di beneficenza deve intendersi la manifestazione di sorte effettuate con vendita di biglietti.

Tombole, pesche o banchi di beneficenza all'interno di feste o sagre a carattere locale possono

essere organizzate da Enti morali, ONLUS, associazioni, comitati assistenziali, culturali ricreativi e sportivi a condizione:

- che le tombole abbiano premi che non superino complessivamente €. 12.911,42;
- che l'importo complessivo dei biglietti della lotteria non superi complessivamente €. 51.645,69 e la vendita dei biglietti sia limitata al territorio della provincia;
- che le pesche od i banchi di beneficenza: abbiano un ricavato che non ecceda la somma di €. 51.645,69 e la vendita dei biglietti sia limitaat al territorio comunale e la vendita dei biglietti sia limitata al territorio comunale;
- che venga richiesto dall'organizzatore il nulla osta all'Ispettorato Compartimentale del Monopolio di Stato da inoltrare 60 giorni prima;
- che venga inoltrata, 30 giorni prima e a cura dell'organizzatore, una comunicazione alla Prefettura di Cagliari e al Comune di Portoscuso per conoscenza.

Adempimenti successivi allo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale, a carico dell'organizzatore:

- entro i 15 giorni successivi alla data dell'evento deve essere inviato al Comune e alla Prefettura il processo verbale relativo alle operazioni di chiusura dell'evento stesso;
- come da indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello della data dell'evento, occorre procedere al versamento relativo alla ritenuta del 10% sul valore dei premi messi in palio. Detto versamento può essere effettuato, entro i termini sopra indicati, compilando la sezione erario del modello F24 ed indicando il codice tributo 1046 corrispondente a "ritenute su premi delle lotterie tombole pesche o banchi di beneficenza".

SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE)

Per spettacolo viaggiante e attività circense si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti di divertimento. L'elenco completo delle attrazioni è consultabile sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il cittadino che intende avviare l'attività di spettacolo viaggiante dopo aver acquistato l'attrazione richiede al comune di residenza la licenza prevista dall'articolo 69 del TULPS valida su tutto il territorio nazionale. Tale licenza però non consente automaticamente l'installazione dell'attrazione su tutto il territorio nazionale, ma la possibilità di richiedere, in qualsiasi comune, il rilascio della licenza di installazione ed esercizio di cui all'articolo 68 TULPS con validità limitata al solo periodo di esercizio e previo rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Per installazione ed esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante (D.M. 18 maggio 2007) si intende il posizionamento sul territorio comunale delle attrazioni, quali ad esempio giostre, mini seggiolini, autoscontro, rotonda tiri vari. L'elenco completo delle attrazioni è consultabile sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali. Qualora si intendano esercitare attrazioni di cui all'elenco ministeriale degli "Spettacoli viaggianti", tali attrazioni dovranno ottenere apposita autorizzazione previa presentazione di istanza correlata dall'assenso dell'organizzatore della manifestazione con l'esatta ubicazione delle attrazioni.

Per l'installazione e l'esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante occorre presentare domanda anche tramite la piattaforma SUAP allegando la documentazione richiesta. L'autorizzazione rilasciata al termine dell'istruttoria, consente l'installazione e l'esercizio delle attrazioni nel periodo e nel luogo individuati.

Per lo svolgimento dell'attività occorre:

- possesso della licenza di spettacolo viaggiante ex. 69 TULPS riferita all'attrazione che si intende installare;
- collaudo delle attrazioni valido per l'anno in corso, redatto da un tecnico abilitato;
- assicurazione dell'attrazione;
- certificato di corretto montaggio rilasciato da professionista abilitato iscritto al rispettivo ordine professionale (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali) o dallo stesso esercente, se in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- codice identificativo dell'attrazione e libretto d'esercizio;

L'esercente che voglia esercitare la propria attrazione di spettacolo viaggiante sul territorio comunale oltre all'autorizzazione descritta dovrà munirsi della concessione del suolo pubblico, da richiedersi al Servizio Polizia Amministrativa del Comune.

Per i parchi divertimenti e i circhi deve essere verificata **l'agibilità**, ai sensi dall'articolo 80 del R.D. n. 773/1931, dalla competente Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Se la capienza dell'installazione è non superiore alle 200 persone l'agibilità è attestata da relazione rilasciata da professionista abilitato iscritto al rispettivo ordine professionale.

Il decreto SCIA 2 (Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222) fa chiarezza sulle autorizzazioni di spettacolo viaggiante e parchi divertimento. La Tabella A allegata a detto decreto, al punto 56, conferma che le autorizzazioni per attività di spettacolo viaggiante **SONO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE** con eccezione fatta per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti **e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio** che rappresentano un'ipotesi più unica che rara per lo spettacolo viaggiante e che è stata prevista con finalità di semplificazione amministrativa per tutt'altro genere di eventi.

DIRITTI SIAE

L'organizzazione di spettacoli musicali implica l'apertura della pratica SIAE.

Qualora si intenda utilizzare radioriceventi, filodiffusione, riproduttori musicali, apparecchi televisivi, cinebox, juke-box, fonovisori, videoregistratori, telericeventi e dar luogo a esecuzioni musicali con strumenti meccanici si dovrà evitare di recare disturbo o danno a terzi verificando anche in questo caso la necessità di autorizzazione da parte della SIAE.

SUPERAMENTO DEL RUMORE

In riferimento all'art. 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e alla Direttiva regione Sardegna Delib. GR n. 62/9 del 14 novembre 2008" Disposizioni in materia di acustica ambientale", è possibile ottenere per lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, la relativa autorizzazione che permette di andare in deroga ai limiti acustici contemplati dalla vigente normativa.

3. CORTEI, PROCESSIONI RELIGIOSE

Per ognuno dei seguenti eventi occorre avanzare richiesta, entro 15 giorni antecedenti alla data dell'evento, alla Polizia Locale al fine dell'emissione di ordinanza di disciplina del transito veicolare sui tratti di strada coinvolti.

CORTEI

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del R.D. n. 773/31 i promotori di una riunione o di un corteo civile in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso entro tre giorni prima al Questore.

In relazione a pubbliche manifestazioni organizzate presso più Comuni della Provincia il presente preavviso può essere presentato presso il locale Commissariato di P.S. ovvero, nei Comuni in cui non sono presenti Uffici di Pubblica Sicurezza, presso la Stazione dei Carabinieri.

PROCESSIONI RELIGIOSE

Il promotore della processione religiosa da svolgersi nelle pubbliche vie o che svolge funzione religiosa in luogo pubblico fuori dai luoghi destinati al culto deve darne preavviso ai sensi dell'art. 25 del TULPS, almeno tre giorni prima, al Questore.

4. COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

Per tutte le gare sportive (gioco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato, di lotta e simili) deve essere data preventiva comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione)

Per tutte le manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve essere data preventiva comunicazione all'autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione) ai sensi dell'art. 123, c. 1, del Reg. di esecuzione del TULPS.

Qualora la manifestazione sportiva assuma carattere di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico, i promotori devono inoltre munirsi della licenza prescritta dall'art. 68 del TULPS (Licenza per trattenimenti pubblici di cui ai paragrafi precedenti) (Reg. applicativo del TULPS art. 123, c.2).

Discorso a parte va fatto per le gare podistiche, skiroll o equestri su strada e per le competizioni ciclistiche su strada che possiamo generalizzare nella fattispecie delle **competizioni sportive su strada.**

In prima istanza, al fine di determinare i relativi adempimenti occorre effettuare una classificazione in:

1. Motoraduni, cicloraduni, gran fondo, mediofondo non competitive, escursioni ecologiche, passeggiate;
2. gare ciclocross, gare mountain bike;
3. gare su strada, gran fondo, medio fondo competitive, duathlon e triathlon;

Per ciò che concerne il punto 1: se si svolgono a marcia libera od autogestiti ed a concentramento, va fatta la comunicazione in carta libera ai Comuni attraversati ed ai Carabinieri. L'iniziativa si deve svolgere nell'osservanza del Codice della Strada (CdS) ed i

singoli partecipanti rispondono personalmente in caso di infrazione alle norme del CdS. La comunicazione viene fatta per la presa d'atto e va presentata **almeno 30 giorni** dell'evento al Ufficio Protocollo del Comune di Portoscuso.
In caso di partenze-ritrovo-arrivo dei partecipanti in aree pubbliche, va fatta la domanda di occupazione di suolo pubblico all'Ente proprietario. In caso di partenza in aree private, è necessario richiedere il consenso al proprietario dell'area.

Per ciò che concerne il punto 2: se non interessano tratti stradali di alcun tipo, esse non hanno l'obbligo della richiesta di autorizzazione, ma è opportuno effettuare una comunicazione in carta libera della manifestazione e del percorso. Se si parte da aree pubbliche è necessario fare domanda per l'occupazione di suolo pubblico all'Ente proprietario della strada. Se il percorso di gara interessa strade comunali, vicinali, provinciali, statali, va fatta domanda di autorizzazione in bollo come fosse una gara ciclistica su strada (si veda il punto successivo). Inoltre per i percorsi completamente sterrati vanno richieste le autorizzazioni dei proprietari dei sentieri, capezzagne ed altro.

Per ciò che concerne il punto 3: va ricordato che **per svolgere competizioni su strada servono sempre l'autorizzazione e l'ordinanza di viabilità**, se manca una di esse è bene non dare il via alla gara.

Quando la gara si svolge in un solo Comune e le strade percorse sono solo Comunali ed urbane si fa domanda in bollo di autorizzazione al Sindaco del Comune interessato ed esso emette l'autorizzazione in bollo e l'ordinanza di viabilità, con indicate tutte le norme da osservare. **L'istanza, in questo caso, deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima della data prevista per la competizione.**

Quando una gara si svolge in un solo Comune ma sono interessate strade Provinciali, allora la domanda di autorizzazione va inviata alla Provincia di competenza che emette l'autorizzazione: l'ordinanza di viabilità in questo caso è emessa dalla Prefettura.

Quando la gara interessa due o più Comuni, la richiesta di autorizzazione va fatta alla Provincia che rilascia l'Autorizzazione mentre la Prefettura rilascia l'ordinanza di viabilità;

Quando la gara attraversa più Province ma parte ed arriva nello stesso punto (gare in linea, gran fondo, con stesso punto di partenza ed arrivo) la richiesta di autorizzazione va fatta alla Provincia di partenza, che ne emette l'autorizzazione, mentre la Prefettura ne emette l'ordinanza di viabilità.
In tutti i casi è bene sempre dare comunicazione a tutti i Comuni e Province coinvolte, ai Comandi Polizia Municipale, Carabinieri, Questura e Prefettura.

Oltre al programma della gara (approvato dalle federazioni sportive o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza della Società organizzatrice) e alle informazioni relative alla sospensione temporanea del traffico o alla limitazione della circolazione stradale, l'istanza deve contenerela dichiarazione con la quale la Società organizzatrice si impegna a:

- provvedere all'allestimento del percorso di gara e all'installazione della segnaletica informativa prevista (senza creare ostacoli alla regolarità del traffico) con rimozione, al

termine della corsa, di tutti i cartelli affissi lungo il percorso e ripristino del preesistente stato dei luoghi;

- assicurare una costante assistenza sanitaria con presenza di idoneo servizio sanitario e di personale medico in grado di intervenire in caso di necessità;
- assicurare il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di proprio personale appositamente incaricato e abilitato;
- garantire la tutela della strada, dei relativi manufatti e delle pertinenze, con assicurazione che non saranno arrecati danni di alcun tipo alla sede stradale ed alla segnaletica e che si provvederà a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada a causa della manifestazione effettuata;
- assumersi ogni responsabilità, sia civile sia penale, di ogni danno arrecato alle strade e ai loro accessori, alle persone, agli animali ed alle cose in genere, verificatesi durante o in conseguenza della competizione sportiva, esonerando il Comune di Portoscuso da ogni e qualsiasi molestia o spesa, che comunque potessero derivarle da parte di terzi.

N.B. Nell'istanza deve essere inclusa la dichiarazione con la quale l'Organizzatore assicura di aver verificato l'intero percorso di gara (con sopralluogo effettuato da proprio personale) e rileva che le attuali condizioni delle strade interessate sono compatibili con il tipo di velocipede partecipante e idonee allo svolgimento della corsa, mantenendo sollevata ed indenne il Comune di Portoscuso da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, verificatesi durante o in conseguenza della competizione.

All'istanza devono essere allegati:

- n. 1 copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità (solo qualora l'istanza venga presentata per posta, via fax o tramite un incaricato diverso dal sottoscrittore);
- n. 1 marca da bollo da €16.00 per istanza di rilascio dell'autorizzazione;
- n. 1 marca da bollo da €16.00 per il provvedimento autorizzativo;
- programma della manifestazione debitamente approvato dalla Federazione o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
- tabella di marcia;
- rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara, precisando i nomi delle strade e allegando la relativa planimetria;
- polizza di assicurazione della responsabilità civile e danni derivante da competizioni sportive stipulata per la gara in argomento e in corso di validità;
- eventuale richiesta della presenza da parte della polizia municipale
-

5. SERVIZI TECNICI

ALLESTIMENTO STRUTTURE

Le strutture andranno posizionate nei luoghi e con i limiti attribuiti dalla concessione di suolo pubblico rilasciata.

Si ricorda che si dovrà sempre garantire lo spazio libero per il passaggio dei mezzi di soccorso (larghezza m. 3,50).

Tutti coloro che intendono servirsi di strutture che necessitano di **INSTALLAZIONE IN LOCO**, dovranno essere muniti di:

- dichiarazione di corretto montaggio delle strutture;
- in caso di montaggio di palchi in elementi preassemblati questi ultimi dovranno essere sottoposti a certificato di collaudo statico;
- l'allestimento di tensostrutture (gazebo, tendoni bifalda…) prevede che le stesse siano corredate di "atto di omologazione", marchio o dichiarazione di "conformità" ed idonea dichiarazione attestante la regolarità dell'installazione in conformità alle modalità previste dall'atto di omologazione;
- la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e termici ai sensi del DM 22/01/2008 n. 37.

L'organizzatore dovrà usare **MATERIALI IGNIFUGHI** ed impianti e materiali elettrici a norma.

È vietata l'introduzione, nell'area della manifestazione, di materiali esplosivi, asfissianti e detonanti e di quant'altro potenzialmente pericoloso o particolarmente infiammabile (es. paglia, teloni non ignifughi).

Le aree dovranno essere riconsegnate in perfetto stato sia fisico sia di pulizia, rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette, scatole, imballaggi e ogni altro materiale usato per l'allestimento.

In ogni momento, copia della documentazione tecnica relativa al corretto montaggio delle strutture deve essere a disposizione del personale preposto al controllo di tale normativa.

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

A cura dell'organizzatore, tramite **ELETTRICISTA ABILITATO**, andrà realizzato l'impianto interno e l'allacciamento, debitamente autorizzato, al punto di distribuzione ENEL più vicino.

Particolare attenzione va posta nell'uso di prolunghe e prese multiple che non dovranno intralciare la percorribilità interna ed esterna degli stand.

Nella fase di dis-allestimento bisognerà avere cura di procedere al preventivo distacco della tensione dall'impianto elettrico.

Gli impianti per l'energia elettrica dovranno essere realizzati seguendo *le normative e circolari in materia di prevenzione incendi* (reperibili sul sito www.vigilidelfuoco.it). In ogni momento, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, deve essere a disposizione del personale preposto al controllo di tale normativa.

Per qualsiasi richiesta di informazioni in materia, occorre fare sempre riferimento all'Ufficio Tecnico Comunale

PULIZIA DELL'AREA

E' necessario concordare con l'Ufficio Tecnico comunale la pulizia dell'area qualora si preveda una produzione di rifiuti.

I rifiuti prodotti non dovranno in alcun modo essere abbandonati sul suolo pubblico, ma posti, sempre, in appositi sacchi a perdere ben chiusi.

E' obbligatorio munirsi di uno o più supporti rigidi portasacchi che dovranno essere presenti in rapporto alla superficie occupata ed al tipo di attività presente (mostra, vendita prodotti confezionati, mescita, etc.).

Si ribadisce che le aree dovranno essere riconsegnate in perfetto stato sia fisico sia di pulizia rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette e ogni altro materiale usato per l'allestimento. In caso siano stati predisposti palchi, pedane e tribune, ad avvenuto smontaggio/rimozione, si dovrà provvedere all'asporto dei rifiuti accumulati sotto le strutture.

Eventuali pulizie straordinarie e/o non previste dovranno essere concordate con l'ufficio Tecnico.

SERVIZIO ANTINCENDIO

Il numero del Pronto Intervento VV.FF. è il 115.

Per informazioni e dettagli tecnici, consultare le normative e circolari in materia di prevenzione incendi (reperibili sul sito www.vigilidelfuoco.it).

6. MISURE DI SECURITY E SAFETY

Per **safety** si intende l'insieme delle misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Il termine **security** fa invece riferimento ai servizi di ordine e sicurezza pubblica "sul campo" ovvero a quanto di competenza delle forze di polizia a garanzia dell'ordinato svolgimento dell'evento.

Quello che si vuole evitare con questo strumento di *soft law*, è il ripetersi, in caso di incidente vero o simulato, di conseguenze dannose che per la mancanza di adeguate misure di sicurezza rischiano di diventare estremamente cruente per chi partecipa ad un evento.

Dopo il ridimensionamento di alcuni grandi eventi, capaci di attirare decine di migliaia di persone, l'azione preventiva del Ministero dell'Interno si sta indirizzando a pioggia su tutti i Comuni e per ogni tipo di manifestazione: piccola o grande essa sia con adempimenti proporzionati alla complessità dell'evento.

ADEMPIMENTI ATTINENTI LA SICUREZZA PER CHI INTENDE ORGANIZZARE UN EVENTO

In relazione a quanto sopra illustrato, oltre alle disposizioni che ogni Prefettura ha diramato agli enti interessati sul territorio sono state emanate:

- la direttiva del Ministro dell'Interno NR.555/OP/0001991/2017/1 datata 7/6/2016;
- la circolare U.0011464.19-06-2017 del Dipartimento dei vigili del fuoco datata 19/6/2017;
- la circolare N. 11001/1/110/(10) del Ministero dell'interno 18 luglio 2018

Tali disposizioni pongono sostanzialmente a carico del **RESPONSABILE DELL'EVENTO** (ovvero di chi si occupa materialmente dell'organizzazione di un pubblico evento) tutta una serie di adempimenti riguardanti le misure di Safety da predisporre che si concretizzano nella **PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE** proporzionato all'entità dell'evento che si intende organizzare ricordando in questa sede che **nessun evento ne è escluso a priori**.

La circolare del Ministero dispone perentoriamente che senza lo scrupoloso rispetto del modello organizzativo con la stessa indicato, che presuppone il riscontro delle garanzie di *Safety e di Security*, le suddette manifestazioni non potranno avere luogo, precisando altresì che "mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di S*afety*".

Per quanto riguarda le misure di *Safety* – cioè i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone – la circolare dispone che dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:

- Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile;
- Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento di mezzi antincendio;
- Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa con previsioni di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza;
- Piano di impiego, a cura dell'organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione;
- Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- Spazi e servizi di supporto accessori;
- Previsione, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, di un'adeguata assistenza sanitaria;
- Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico;
- Possibile divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro.

Per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di *Safety* e la individuazione di *vulnerabilità*, la circolare dispone che nelle località di svolgimento delle iniziative dovranno essere effettuati preventivi e mirati sopralluoghi, anche ai fini di una attenta valutazione sulla adozione **o la implementazione di apposite misure aggiuntive** strutturali

da parte delle Amministrazioni, società, enti pubblici e privati competenti.

Le suddette misure di *Safety* dovranno essere coniugate con le misure di *Security* – cioè i servizi di ordine e di sicurezza pubblica – a cura delle Forze di Polizia con il concorso di adeguati servizi-security.

La pianificazione delle misure di Security dovrà seguire precisi e molteplici criteri previsti rigorosamente dalla circolare. La direttiva ministeriale evidenzia che nel quadro descritto assume un ruolo fondamentale il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l'analisi e la valutazione delle distinte pianificazioni di intervento. In tale consesso sarà realizzata, in una cornice di sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare anche con il concorso della Polizia Locale secondo modelli di *"prevenzione collaborativa"* per la vigilanza attiva delle aree urbane.

Si ribadisce che per perentoria disposizione della circolare in esame, "*le manifestazioni non potranno avere luogo senza lo scrupoloso riscontro delle garanzie di Safety e di Security necessariamente integrate in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza, e mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di Safety*".

Sono naturalmente fatte espressamente salve le competenze degli altri organismi previsti dalla normativa di settore, quali le Commissioni di vigilanza, il Comando provinciali dei VV.FF., il Centro Operativo Comunale (C.O.C.),il Centro Operativo Misto (C.O.M.) e il centro Coordinamento soccorsi (C.C.S.).

Da ultimo e per completezza, si evidenzia che in precedenza il Ministero dell'Interno con circolare del 14.3.2013 prot. n. 557/PASU/005089/13500 A(8), con riferimento alle *"feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito dei quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo o trattenimento", aveva precisato che "in presenza di allestimenti cha siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa dell'entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di vigilanza, indipendentemente o meno dalla presenza di strutture destinate agli spettatori"*, giacchè l'allestimento di tali spazi e/o strutture finalizzati ad una manifestazione musicale tale da consentire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, ben può costituire "locale di pubblico spettacolo".

PREDISPOSIZIONE PIANO SICUREZZA ED EVACUAZIONE

Come sopra accennato le vigenti disposizioni pongono a carico di chi organizza un pubblico evento tutta una serie di adempimenti riguardanti le misure di Safety.

Tali adempimenti, che **riguardano ogni tipologia di evento**, devono essere conosciuti nel dettaglio da chi organizza una manifestazione e si concretizzano nella predisposizione di un piano di sicurezza che è necessario presentare all'ufficio tecnico comunale

PER OGNI TIPO DI MANIFESTAZIONE: la valutazione del rischio deve necessariamente prevedere due passaggi enunciati nella circolare ministeriale:

1. valutazione del rischio sanitario legato all'evento e nell'adozione delle relative misure.
2. valutazione del rischio riguardante le misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Per tali eventi si consiglia di affidarsi ad un tecnico specializzato nella predisposizione di tali documenti.

In ogni caso il piano di emergenza dovrà innanzitutto descrivere le caratteristiche fondamentali della manifestazione che si intende svolgere. A titolo esemplificativo se si tratta di una fiera o un concerto dovrà essere descritta attentamente la località ove questa si svolgerà, con una presentazione precisa dello stato dei luoghi, se vi è un corteo, dovrà essere individuato il percorso che questo intende seguire.

Dovrà poi essere indicata la durata della manifestazione e la stima dei partecipanti, al fine di predisporre tutte le necessarie cautele per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Per la predisposizione del piano di sicurezza ed evacuazione si può procedere alla redazione della relazione.

Lo scenario dell'evento è generalmente di tipo "dinamico" poiché il numero delle persone presenti lungo le strade oscilla in maniera consistente. La quantità di persone presenti in maniera puntuale è difficilmente calcolabile e può essere stimata per ordine di grandezza come percentuale delle persone presenti alla manifestazione, dando atto che l'intervallo d'oscillazione tra un minimo ed un massimo è logicamente ampio.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla viabilità, dovrà essere richiesta (allegato I) **entro il termine di 30 giorni antecedenti all'evento** la prescritta ordinanza comunale di regolamentazione della viabilità (articolo 5, codice della strada) con la quale sarà disposta in particolare la chiusura del traffico nell'area interessata dall'evento: le strade dovranno essere liberate da qualsiasi arredo urbano. Le limitazioni di cui sopra hanno lo scopo di creare un'area di sicurezza a ridosso delle strade interessate dalla festa, che consentano sia il deflusso delle persone presenti sia l'accesso dei mezzi di soccorso.

Gli eventuali posizionamenti di aree di ristoro lungo il percorso della manifestazione non dovranno costituire ostacolo verso le vie d'esodo, al passaggio dei mezzi di soccorso e alla fruizione della manifestazione da parte della popolazione, pertanto tutti gli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro possa costituire ostacolo) dovranno essere rimossi in caso di necessità.

Una volta predisposto il piano di sicurezza lo stesso dovrà essere preventivamente trasmesso al Responsabile dell'Ufficio Comunale interessato e dovrà essere trasmesso a cura del **RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE** alla Questura di Cagliari (tramite i commissariati di P.S.) da 3 a 30 giorni prima

dell'evento (in base alla complessità dello stesso). La Questura notizierà la Prefettura qualora dovessero emergere particolari criticità connesse con la sicurezza dell'evento e predisporrà le eventuali misure di security per garantire l'ordinato svolgersi dell'evento. Se necessario, il Prefetto potrà convocare il Comitato di Sicurezza ed Ordine Pubblico al fine di approfondire ulteriori criticità legate all'evento e intimare l'adozione di ulteriori misure di security in assenza delle quali non potrà essere dato corso alla manifestazione.

DIVIETO DI SOMMINISTRARE BEVANDE ALCOLICHE

Si ricorda inoltre che è vietato vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento applicativo del TULPS. Non è considerata vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,33.

Il Sindaco, in particolari e motivate situazioni di emergenza, come da indicazione Ministeriale per quanto concerne gli eventi che potrebbero raccogliere in spazi aperti un gran numero di persone, potrà emanare apposite ordinanze relativa al divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro e divieto di trasporto di contenitori in vetro negli spazi di maggior assembramento.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Sicurezza lavoratori
Con Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 (pubblicato l'8 agosto 2014 – G.U. n. 183) sono state fornite specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche. Si rimanda a quanto indicato al Capo II del decreto citato per gli adempimenti conseguenti all'applicazione del D. Lgs. 81/2008e s.m.i. alle attività inerenti la manifestazione.

Impianti GPL
Con circolare prot. n. 0003794 del 12/03/2014, il Ministero dell'Interno ha dettato le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'istallazione di impianti GPL in occasione di manifestazioni (l'utilizzo di detti impianti temporanei è consentito solo in eventi che si svolgono all'aperto o in aree coperte ampiamente areate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete). Nel caso di manifestazioni temporanee all'aperto, si prega di seguire quanto indicato in particolare nell'allegato B alla circolare scaricabile in fondo alla pagina

Servizi Igienici
Sulla scorta del massimo affollamento dichiarato il progetto dovrà prevedere un adeguato numero di w.c., nel conteggio dei w.c. potranno essere conteggiati anche quelli dei pubblici esercizi nel caso vengano messi a disposizione dai gestori; va comunque sempre previsto un w.c. riservato al personale ed uno ai portatori di handicap.

Nello specifico dovranno esse prodotti i seguenti documenti

- Preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell'art.18 TULPS
- Richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico
- Dichiarazione esenzione dall'imposta di bollo
- Modello di domanda per la realizzazione di manifestazioni e trattenimenti pubblici, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico
- Comunicazione prevista dall'art. 25 regolamento esecuzione TULPS funzioni religiose
- Comunicazione piano di soccorso sanitario
- Dichiarazione tabella classificazione rischio safety
- Schema valutazione della struttura del sistema di mitigazione del rischio e Piano di Emergenza
- Richiesta adozione ordinanza modifica viabilità